

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 50

Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015.

(GU n.24 del 20-6-2026)

Capo I

Disposizioni in materia di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 54 del 28 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);
Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista l'intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - direttiva 92/43/CEE «HABITAT» art. 6, paragrafi 3 e 4;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. le modifiche alla legge regionale n. 30/2015 interessano pochi articoli e si rendono necessarie, da un lato, per superare alcune incongruenze di carattere prevalentemente terminologico e per

confermare il dettato normativo in merito a competenze, fasi e provvedimenti nei procedimenti sanzionatori in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette e alle violazioni in materia di valutazione di incidenza; dall'altro, per rispondere all'esigenza di una revisione delle modalita' di determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione;

2. con riferimento alla disciplina in materia di aree protette l'intervento legislativo proposto per modificare la legge regionale n. 30/2015 si rende necessario, in particolare, per:

chiarire, per quanto concerne il quadro regolatorio delle prescrizioni nelle riserve naturali regionali, l'ambito di applicazione del divieto di esecuzione di opere di trasformazione del territorio, precisando i casi in cui tale divieto non si applica, che includono anche le trasformazioni del territorio qualora finalizzate alla conservazione e o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale;

assicurare, con riguardo alle riserve naturali regionali, il coordinamento delle politiche di settore e della pianificazione territoriale prevedendo che i soggetti competenti all'approvazione dei piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verificano la coerenza con gli atti e la disciplina delle riserve naturali regionali, quando tale verifica non sia gia' effettuata nell'ambito di altre procedure o, comunque, prevista da altra normativa di settore;

espungere dai casi di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette le violazioni in materia di vincolo idrogeologico, in raccordo con le modifiche apportate alla legge regionale n. 30/2015 con la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997) che ha trasferito le funzioni amministrative in tale ambito dall'ente gestore, (Regione Toscana, Enti Parco) agli enti competenti ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), nonche' superare alcuni dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione del quadro sanzionatorio, prevedendo una specifica sanzione per opere e interventi realizzati nelle riserve naturali regionali o nei parchi regionali senza la previa sottoposizione al nulla osta o in difformita' ad esso;

in linea con quanto gia' previsto dall'art. 29 della legge n. 394/1991, individuare il rappresentante legale dell'area protetta quale soggetto competente ad esercitare i poteri di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino, in caso di attivita' in difformita' dalle disposizioni della legge, dei regolamenti, dei piani di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali nonche' precisare, in coerenza con le disposizioni della legge n. 689/1981, i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria.

3. con riferimento alla disciplina in materia di biodiversita' si rende necessario intervenire puntualmente su alcune disposizioni in materia di valutazione di incidenza per:

individuare il soggetto competente ad effettuare la valutazione di incidenza nel caso di interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o piu' enti gestori di aree protette nazionali, in un'ottica di semplificazione procedurale e speditezza del procedimento, sentiti tutti gli enti gestori interessati;

rimodulare la disciplina dei poteri dell'autorita' competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (VInCA) di disporre la sospensione e, previa valutazione del pregiudizio ambientale, la riduzione in ripristino, anche al fine di superare alcune criticita' applicative manifestatesi nel corso del tempo in ragione della parziale sovrapposibilita' delle fattispecie previste, nonche' precisare, in coerenza con le disposizioni della legge n. 689/1981, i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve, anche in questo caso, le disposizioni in materia di danno

ambientale previste dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

allineare la terminologia di alcune disposizioni alle linee guida nazionali per la VInCA di cui all'intesa 28 novembre 2019, le quali recano espresso riferimento a piani, programmi, progetti, interventi ma anche ad attivita' che, pur non implicando la trasformazione fisica del territorio, possono incidere su un Sito Natura 2000; la modifica e' quindi volta unicamente ad uniformare i termini delle disposizioni della legge regionale n. 30/2015 a quelli utilizzati nelle citate linee guida nazionali, anche al fine di fugare eventuali dubbi degli operatori in ordine all'ambito di applicazione della VinCA, che rimane immutato;

intervenire sul quadro sanzionatorio per gli illeciti in materia di biodiversita' per inserire modifiche puntuali, di carattere redazionale e terminologico.

4. sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni, e' inoltre emersa la necessita' di razionalizzare e semplificare la determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione mediante:

l'individuazione di un'unica modalita' di determinazione degli oneri istruttori per tutti i procedimenti che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000 e di una soglia minima al di sotto della quale gli oneri istruttori non sono dovuti;

fatte salve le esenzioni dal pagamento di oneri gia' previste da specifiche normative di settore, prevedere che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a corrispondere gli oneri istruttori in caso di interventi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale; la specifica individuazione di queste esenzioni e' demandata alla deliberazione della giunta regionale che definisce importi, modalita' di applicazione, di corresponsione e aggiornamento degli oneri istruttori, prevedendo altresì che tale deliberazione possa rideterminare l'importo dei canoni, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, comprese eventuali ulteriori esenzioni;

5. e' infine necessario introdurre una norma transitoria in merito alle nuove modalita' di determinazione degli oneri istruttori, prevedendo che tali modalita' trovino applicazione alle istanze presentate a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge;

Approva

la presente legge:

Art. 1

Prescrizioni per le riserve naturali regionali.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 30/2015

1. Il comma 2, dell'art. 48, della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), e' sostituito dal seguente:

«2. E' vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione:

a) della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalita' della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'art. 49;

b) delle opere di trasformazione del territorio finalizzate alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale quando previsti dagli strumenti di gestione della riserva o dagli atti di programmazione in materia di aree protette della regione.».

Art. 2

Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 30/2015

1. Dopo il comma 8, dell'art. 49, della legge regionale n. 30/2015 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai fini del comma 8, gli enti competenti all'approvazione di piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verificano la coerenza con gli atti e con la disciplina del presente capo, fatti salvi i casi in cui tale verifica sia effettuata:

a) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), ove prevista ai sensi della normativa vigente;

b) nell'ambito del nulla osta rilasciato dall'ente gestore dell'area protetta ai sensi dell'art. 44, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

c) in applicazione di specifica normativa di settore.».

Art. 3

Sanzioni amministrative pecuniarie.

Modifiche all'art. 63, della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie».

2. Il comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all'art. 48, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600,00 ad un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì:

a) alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali regionali e nei relativi strumenti attuativi, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3;

b) in caso di interventi, opere o attività realizzati in assenza di previa sottoposizione a nulla osta ai sensi degli articoli 31 e 52 o in difformità ad esso.».

3. Al comma 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015, dopo le parole: «dell'ente parco,» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli indicati al comma 1,».

4. Il comma 4 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinate dalla legge regionale n. 81/2000.»

5. Nell'alinea del comma 5, dell'art. 63, della legge regionale n. 30/2015, le parole: «commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3», e dopo le parole: «sanzioni amministrative» e' aggiunta la seguente «pecuniarie».

6. Al comma 6 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015, le parole: «commi 1, 2, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

7. Il comma 7 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 e' abrogato.

8. Il comma 8 dell'art. 63 della legge regionale n. 30/2015 e' abrogato.

Art. 4

Sospensione e riduzione in pristino.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015, dopo le parole: «sanzioni amministrative,» e' inserita la seguente: «pecuniarie» e le parole: «l'autorità competente all'accertamento delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «il rappresentante legale dell'ente gestore dell'area protetta».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015, e' inserito il seguente:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, gli agenti accertatori dell'illecito trasmettono il relativo verbale all'ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dalla normativa vigente.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in altre normative nazionali ed euro-unitarie.».

Art. 5

Valutazione di incidenza di interventi, progetti e attivita'.
Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 30/2015

1. Nella rubrica dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, progetti e attivita'».

2. Al comma 1 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «interventi o progetti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, progetti o attivita'».

3. Al comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «progetti o interventi,» sono sostituite dalle seguenti: «progetti, interventi o attivita',».

4. All'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «caratteristiche del progetto,» sono sostituite dalle seguenti: «caratteristiche del progetto, dell'intervento o dell'attivita',» e le parole: «incidenza del progetto o dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «incidenza del progetto, dell'intervento o dell'attivita'».

5. Al comma 4, dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015:

a) nell'alinea, le parole: «interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, progetti e attivita',»;

b) ai numeri 1) e 2) della lettera a) le parole: «gli interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi, i progetti e le attivita'»;

c) alla lettera b) le parole: «per gli interventi e i progetti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi, i progetti e le attivita'»;

d) alla lettera c):

1) nel primo periodo, le parole: «gli interventi e i progetti» sono sostituite dalle seguenti «gli interventi, i progetti e le attivita'»;

2) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di interventi, progetti o attivita' che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o piu' enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione di incidenza e' effettuata dall'ente nel cui territorio e' posta la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti gestori interessati;».

6. Al comma 5 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «gli interventi e progetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi, i progetti e le attivita'».

7. Al comma 7 dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «agli interventi e ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi, ai progetti e alle attivita'».

8. Al comma 9, dell'art. 88 della legge regionale n. 30/2015 le parole «i progetti e gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti, gli interventi e le attivita'».

Art. 6

Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversita'.
Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica del capo V del titolo III della legge regionale n. 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversita'».

Art. 7

Sospensione e riduzione in pristino.

Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «Sospensione e riduzione in pristino».

2. Il comma 1 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 e' abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di interventi, progetti e attivita', realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformita' sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attivita', a seguito di valutazione dell'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 689/1981, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell'illecito trasmettono il relativo verbale all'ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dalla normativa vigente.».

5. Al comma 3 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 93 della legge regionale n. 30/2015 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie.».

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 30/2015

1. La rubrica dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie».

2. Al comma 9 dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 689/1981,».

3. Il comma 10 dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«10. Chiunque realizza o avvii la realizzazione di interventi, progetti o attivita', senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza oppure in difformita' rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.».

4. Al comma 11 dell'art. 94 della legge regionale n. 30/2015, la parola: «applicazione» e' sostituita con la seguente: «irrogazione».

Art. 9

Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 123 della legge regionale n. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 le parole: «progetti ed interventi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti, interventi e attivita'».

2. Il comma 2 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 e' determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attivita', risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata agli stessi. Il pagamento degli oneri di cui al comma 1 non e' dovuto quando il valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attivita' e' inferiore a 200.000,00 euro».

3. Il comma 3 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, per i piani ed i programmi soggetti alle procedure di VAS nonche' per i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA, l'importo degli oneri per la valutazione d'incidenza e' computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e, comunque, non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 e' inserito il seguente:

«3 bis. Gli oneri istruttori di cui al presente articolo non sono dovuti da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 in caso di piani, programmi o di singoli progetti, interventi ed attivita' finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Sono fatte salve, altresì, le esenzioni dal pagamento di oneri espressamente previste da specifiche normative di settore.».

5. Alla fine del comma 4 dell'art. 123 della legge regionale n. 30/2015 sono aggiunte le parole: "e puo' rideterminarne l'importo, anche in diminuzione, comprese eventuali esenzioni, per piani, programmi, progetti, interventi o attivita' aventi finalita' di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico ambientale regionale, finanziati dalla regione.».

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 10

Norma transitoria

1. Le modalita' di determinazione degli oneri istruttori disciplinate dall'art. 123 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), come modificato dall'art. 9, si applicano alle istanze presentate a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 agosto 2025

GIANI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2025
(Omissis).